SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 671.

Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, è dichiarato giornata nazionale della bandiera. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le modalità delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso.

2. È istituito un Comitato nazionale, del quale possono fare parte i Presidenti delle Camere, composto da venti membri con il compito di preparare e organizzare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero dell'interno e con il Ministero della difesa, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali sul piano internazionale e nazionale per il bicentenario della bandiera nazionale. I membri del Comitato, nominati con il decreto di cui al comma 1, sono scelti tra esponenti delle istituzioni e della cultura a livello nazionale, tra cui rappresentanti di istituti storici a carattere nazionale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 356).

Presentato dall'on. SELVA ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 luglio 1996, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10 settembre 1996.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1996.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1996 e approvato il 30 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1385):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 4 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 16 ottobre 1996 e approvato il 23 dicembre 1996.

96G0696

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute.

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine

di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1997;

Considerato che il 1° gennaio 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 1° gennaio 1992/1997 emessi con decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, e 8,50% 1° gennaio 1994/1997 emessi con decreto ministeriale del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 12 e 25 novembre, 12 dicembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 1° gennaio 1992/1997 - e 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 70.341.700.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% e 8,50% di scadenza 1° gennaio 1997, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 ottobre 1996 ed, in particolare, quelle di cui all'articolo 1, quinto comma, e all'articolo 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 gennaio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la provvigione di collocamento di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, riconosciuta alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compenso per il servizio reso, viene stabilita nella misura dello 0,40 per cento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente articolo 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 25 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo 2, avrà inizio, in base all'articolo 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 25 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 7 gennaio 1997.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P.12% e 8,50%, di scadenza 1° gennaio 1997, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 8,50%, di scadenza 1° gennaio 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° novembre 1996; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse netti per 61 giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 8,50% di scadenza 1° gennaio 1997, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 e 8,50%, di scadenza 1° gennaio 1997, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% e 8,50% di scadenza 1° gennaio 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo per il tramite delle Direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% e 8,50%, di scadenza 1° gennaio 1997, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 61 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, articolo 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonchè l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria dei servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8901

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1996.

Rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi;

Visto l'art. 3, comma 81, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 con il quale, con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1995 che determina le quote spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Vista la nota n. 54723/2811 del 28 novembre 1996, con la quale l'UNIRE ha chiesto la rideterminazione delle quote di prelievo sulle scommesse Tris, Trio e Quartè;

Tenuto conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 112391 del 17 dicembre 1996;

Ravvisata la necessità di rideterminare le quote di prelievo sulle scommesse predette, per compensare i maggiori oneri tributari derivanti dall'applicazione dell'imposta unica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 agosto 1995 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) sono stabilite come segue:

	Quote di prelievo
Scommesse a totalizzatore:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10%
sul vincente in corse con tre cavalli partenti	16%
sul vincente in corse con quattro, cinque o sei cavalli partenti	23%
sul vincente in corse con sette o più cavalli partenti	24%
sui piazzati in corse con quattro o cinque cavalli partenti	19%
sui piazzati in corse con sei o più cavalli partenti	20%
sull'accoppiata vincente in corse con quattro cavalli partenti	30%
sull'accoppiata vincente in corse con cinque, sei, sette o otto cavalli partenti	31%
sull'accoppiata vincente in corse con nove o più cavalli partenti	32%
sull'accoppiata piazzata in corse fino a nove cavalli partenti	30%
sull'accoppiata piazzata in corse da dieci a quattordici cavalli partenti	31%
sull'accoppiata piazzata in corse con quindici o più cavalli partenti	32%
sulla duplice e sulla duplice delle accoppiate	32%
sulla Tris (Trio) e sulla Quartè. . .	34%
sulla Tris e sulla Quartè, inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate	40%
Scommesse a quota fissa:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10%
sul vincente in corse con più di due cavalli partenti	15%
sui piazzati	12%
sulla duplice.	20%
Scommesse accettate nelle agenzie ippiche	17%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

96A8895

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 ottobre 1996.

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, così come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed, in particolare, il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come integrato e modificato con decreto interministeriale 26 luglio 1993, n. 392, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, recante il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione;

Rilevato che ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con «reale e valida cauzione», con «fideiussione bancaria», ovvero con «polizza fideiussoria assicurativa»;

Considerata la necessità di garantire una copertura finanziaria ai rischi commessi al trasporto dei rifiuti finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonché al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare l'importo delle garanzie finanziarie in funzione delle diverse tipologie di rifiuti con riferimento alle categorie e classi di attività di trasporto individuate all'art. 2 e all'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324;

Ritenuto necessario dover sostituire il proprio decreto 10 maggio 1994 concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia finanziaria

1. L'attività delle imprese esercenti trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Art. 2.

Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

2. Qualora sia prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere conforme allo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.

3. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo decorre dalla data del provvedimento di accettazione della garanzia finanziaria.

Art. 3.

Categorie di garanzia

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dall'art. 14 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato con decreto del Ministro dell'ambiente del 26 luglio 1993, n. 392, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A) trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

B) trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi, nonché il trasporto non canalizzato delle acque di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, che, per le loro caratteristiche chimiche sono considerate rifiuti speciali, non tossici e nocivi;

C) trasporto di rifiuti tossici e nocivi, nonché il trasporto non canalizzato delle acque di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, che, per le loro caratteristiche chimiche sono considerate rifiuti tossici e nocivi.

2. All'esercizio esclusivo di attività di «trasporto di frazioni di RSU raccolti in modo differenziato e di rifiuti ingombranti», si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera *B)*.

3. All'esercizio esclusivo di attività di «trasporto di rifiuti urbani pericolosi» si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera *C)*, sulla base della quantità giornaliera complessivamente trattata.

Art. 4.

Ammontare della garanzia

1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A)*, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe *a)* L. 5.000.000.000;

classe *b)* L. 1.500.000.000;

classe *c)* L. 600.000.000;

classe *d)* L. 300.000.000;

classe *e)* L. 100.000.000.

2. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *B)* l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

classe *a)* L. 6.000.000.000;

classe *b)* L. 2.000.000.000;

classe *c)* L. 900.000.000;

classe *d)* L. 150.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata inferiore a 20 tonnellate e L. 450.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata uguale o superiore a 20 tonnellate ed inferiore a 50 tonnellate.

3. Per il trasporto dei rifiuti di cui alla categoria «C» l'ammontare della garanzia fideiussoria e fissato nei seguenti valori:

classe *a)* L. 10.000.000.000;

classe *b)* L. 3.000.000.000;

classe *c)* L. 1.000.000.000;

classe *d)* L. 200.000.000 per quantità giornaliera complessivamentetrasportata inferiore a 20 tonnellate e L. 600.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata uguale o superiore a 20 tonnellate ed inferiore a 50 tonnellate.

4. Il mutamento di classe e categoria comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministero dell'ambiente 10 maggio 1994 recante «modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti».

2. Le garanzie già prestate ai sensi del decreto citato al comma 1 rimangono valide fino alla loro scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 264

ALLEGATO 1

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI RIFIUTI

Premesso:

1) che l'impresa (ditta)......, con sede in ...., codice fiscale n. .... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria ...., classe ...., di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta.

Ciò premesso, la società .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in ...., codice fiscale .... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa .... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge — la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. .... fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di L. .... (lire ....), secondo quanto previsto per la categoria ...., classe .... di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente .... a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di smaltimento di rifiuti;

b) bonifica;

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E IL MINISTERO

Art. 1 (*Delimitazione della garanzia*). — La società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 (*Efficacia della garanzia*). — La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

Art. 3 (*Durata della garanzia*). — La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art. 4 (*Facoltà di recesso*). — La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 (*Pagamento del premio*). — Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 (*Avviso di sinistro - Pagamento*. — Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero — con richiesta motivata inviata anche all'impresa — inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7 (*Rinuncia alla preventiva escussione*). — La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

Art. 8 (*Surrogazione*). — La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 (*Forma delle comunicazioni alla società*). — Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 (*Foro competente*). — In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

96A8831

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della Direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gegradueerde in de Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Van Hoof Brigitte, V.,E.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 ottobre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Gegradueerde in de Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 12 settembre 1991 dalla sig.ra Van Hoof Brigitte, V.,E., nata a Duffel (Belgio) il 17

novembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Olimpia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Olimpia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Silvestroni in data 21 luglio 1983, rep. 3882, registro società 5892/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27962/200751.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8817

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sessantunesima Cigno a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sessantunesima Cigno a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Aurelio Tarquini di Roma in data 5 aprile 1954, rep. 1553, registro società 1645/54, tribunale di Roma, BUSC n. 1421/45751.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8818

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Romulea Fiorita a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Romulea Fiorita a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Achille Sabelli di Roma in data 4 ottobre 1954, rep. 97329, registro società 2941/54, tribunale di Roma, BUSC n. 8766/47863.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8819

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Darsena a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Darsena a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele di Roma in data 29 settembre 1987, rep. 43831, registro società 72/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30359/231483.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A8820

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Prima Casa», in Acquaviva.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Prima Casa», con sede in Acquaviva, costituita per rogito notaio Giuseppe Susca in data 22 febbraio 1988, rep. 90292, registro società 22855, tribunale di Bari, BUSC 6809/248698, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8821

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Portorico», in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 luglio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Portorico», con sede in Bari, costituita per rogito notaio Ettore Cardinali in data 28 febbraio 1977, rep. 117918, registro società 9370, tribunale di Bari, BUSC 3181/151258, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8822

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italia 90», in Monopoli.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 settembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Italia 90», con sede in Monopoli, costituita per rogito notaio Roberto Carino in data 4 ottobre 1991, rep. 73048, registro società 28163, tribunale di Bari, BUSC 7063/255479, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8823

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «L'Adriatica», in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 luglio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «L'Adriatica», con sede in Bari, costituita per rogito notaio Vito Padolecchia in data 22 novembre 1966, rep. 38561, registro società 5720, tribunale di Bari, BUSC 1648/99197, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8824

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Orione», in Bisceglie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 aprile 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Orione», con sede in Bisceglie, costituita per rogito notaio Giuseppe Monterisi in data 25 marzo 1981, rep. 12454, registro società 4709, tribunale di Trani, BUSC 4670/184188, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8825

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Iris 1ª», in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Iris 1ª», con sede in Bari, costituita per rogito notaio Michele Buquicchio in data 3 febbraio 1977, rep. 3209, registro società 9329, tribunale di Bari, BUSC 3144/150671, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8826

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Ninfea», in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 dicembre 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ninfea», con sede in Bari, costituita per rogito notaio Paolo Di Marcantonio in data 24 maggio 1983, rep. 19220, registro società 15034, tribunale di Bari, BUSC 5098/199226, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8827

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Ginestra», in Andria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 maggio 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Ginestra», con sede in Andria, costituita per rogito notaio Piccinelli Edmondo in data 26 giugno 1987, rep. 17536, registro società 8365, tribunale di Trani, BUSC 6153/228982, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8828

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Fomalhaut», in Molfetta.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 settemb 1996 sull'attività della società cooperativa appress indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nel condizioni previste dal precitato art. 2544 del codi civile;

Decreta:

La società cooperativa «Fomalhaut», con sede Molfetta, costituita per rogito notaio Graziano Martir in data 1° febbraio 1964, rep. 22063, registro società 202 tribunale di Trani, BUSC 1047/83984, è sciolta di diritt senza nomina di liquidatore e perde la personali giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8829

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Liana», in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modifica ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 d codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le socie cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sen dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisor dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministe del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale del cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 luglio 19 sull'attività della società cooperativa appresso indicat da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizio previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Liana», con sede in Ba costituita per rogito notaio Paolo Di Marcantonio in da 23 settembre 1977, rep. 2533, registro società 977 tribunale di Bari, BUSC 3450/154181, è sciolta di diritt senza nomina di liquidatore e perde la personali giuridica.

Bari, 16 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 1996.

Stralcio di un area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico del Bucciana da parte della società Energia ambiente. (Deliberazione n. VI/13097).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 novembre 1994 è pervenuta l'istanza della società Energia ambiente S.r.l. per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico del Bucciana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 234, 4, 26, 270, 269, 125, 271, 138, 237, 140, 159, 160, 165, 166, 170, 168, 169, 257, 252, 186, 189, 190, 240, 191, 194, 198, 197, 212, 213, 255, 220, 219, 218, 217, 229, 228, 226, 227, 232, foglio n. 57, mappale 42, foglio 62, mappali 113, 138, foglio n. 63, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico del Bucciana da parte della società Energia ambiente S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: MIGLIO

96A8365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 1996.

Stralcio di un area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Vallecetta da parte della società Tecnowatt. (Deliberazione n. VI/13095).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 novembre 1994 è pervenuta l'istanza della società Tecnowatt S.r.l. per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico della Vallecetta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 503, 504, foglio 18, mappali 173, 177, 178, 176, 283, 243, 257, 258, 572, 264, 272, 273, 271, 274, 275, 278, 281, 282, 284, 404, 405, 406, 403, 408, 415, 416, 418, 428, 429, 430, 436, 435, 437, 438, 439, 440, foglio 26, mappali 36, 37, 35, 34, foglio 27 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico della Vallecetta da parte della società Tecnowatt S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: MIGLIO

96A8867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1530,57
ECU	1896,38
Marco tedesco	982,71
Franco francese	291,32
Lira sterlina	2583,91
Fiorino olandese	875,56
Franco belga	47,700
Peseta spagnola	11,662
Corona danese	256,87
Lira irlandese	2558,65
Dracma greca	6,177
Escudo portoghese	9,761
Dollaro canadese	1118,92
Yen giapponese	13,206
Franco svizzero	1131,58
Scellino austriaco	139,66
Corona norvegese	237,02
Corona svedese	222,66
Marco finlandese	328,87
Dollaro australiano	1220,02

97A0002

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione dello stabilimento di produzione di Nova Milanese dell'impresa Hoechst-Schering-Agrevo - Italia, in Milano.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale 24 aprile 1973 e 30 aprile 1994 all'impresa Hoechst-Schering-Agrevo - Italia di Milano, piazzale Turr, 5, dello stabilimento di produzione di Nova Milanese (Milano).

96A8836

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 8 luglio 1976 all'impresa Tersani con sede in Milano, via Degli Orombelli, 11, del prodotto fitosanitario PIRAL, registrato al numero 2289.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 9 luglio 1976 all'impresa Aziende Agrarie con sede in Trento, via Fersina, 2, del prodotto fitosanitario LIGNON, registrato al numero 2276.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 2 gennaio 1973 all'impresa Clerico Lorenzo con sede in Alba, via Pertinace, 6 (CN), del prodotto fitosanitario VERDERAME ALBA, registrato al numero 0876.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 19 ottobre 1977 all'impresa Brutiachim con sede in località Fiumara - S.P. per S. Angelo, del prodotto fitosanitario BRUTIACID, registrato al numero 1604.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 3 agosto 1971 all'impresa Cyanamid - Italia con sede in Catania, Z.I. Via F. Gorgone del prodotto fitosanitario NEMAFOS - 10 - E, registrato al numero 0301.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1973 all'impresa Visplant - Chimiren con sede in San Marino di Bentivoglio (BO) del prodotto fitosanitario TOXER - MCPA registrato al numero 1281.

96A8835

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 916 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: DESFEMIN, nelle forme e confezione: gel 30 g 1%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ircafarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo S. Michele, S.S. 156, km 50, Latina, codice fiscale 01849850167.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in via G. Di Vittorio, 2, Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Gel 30 g 1%.

A.I.C. n. 029489010 (in base 10) 0W3XVL (in base 32).

Classe C.

Composizione: 30 g di gel contengono: principio attivo: desclorfeniramina maleato 300 mg.

Eccipienti: polietilenglicole 300, alcool, trietanolamina, carbossipolimetilene, fenossietanolo, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico locale di dermatiti pruriginose, eritemi solari, punture d'insetti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 917 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: LISANIRC, nella forma e confezione: 20 compresse 80 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale 00232040139.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in via Licinio, 11, Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

20 compresse 80 mg.
A.I.C. n. 029277011 (in base 10) 0VXGUM (in base 32).
Classe C.

Composizione: ogni compressa da 80 mg contiene: principio attivo: Nicardipina cloridrato mg 80.

Eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, silice colloidale, magnesio stearato, talco, polivinilpirrolidone (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Filmatura: idrossipropilmetilcellulosa, talco, titanio biossido, polietilenglicole 6000, ferro ossido rosso (E 172) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa sia in monoterapia che in associazione ad altri antipertensivi. Profilassi e terapia dell'angina pectoris sia stabile che vasospastica. Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica. Disturbi legati ad insufficienza cerebrale senile, sindrome di Meniere.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 918 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: NEO CIBALGINA, anche nella confezione: 12 compresse (nuova confesione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale n. 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Ciba - Geigy S.p.a., nello stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Schito, 131.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

12 compresse.
A.I.C. n. 021332059 (in base 10) 0NC02V (in base 32).
Classe C.

Composizione: una compressa contiene: principi attivi: acido acetilsalicilico mg 200, paracetamolo mg 150, caffeina mg 25.

Eccipienti: cellulosa, gliceril-palmitato-stearato, amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali, dolori articolari, stati febbrili e sindromi da raffreddamento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 919 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: SUCRAL, nella forma e confezione: «1» 30 bustine granulato per uso orale 1 g, «2» 30 bustine granulato per uso orale 2 g e sospensione OS flaconi 200 ml 20%.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Anagni, via Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«1» 30 bustine granulato per uso orale 1 g.
A.I.C. n. 031838016 (in base 10) 0YCMU0 (in base 32).
Classe A, prezzo L. 8.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

«2» 30 bustine granulato per uso orale 2 g.
A.I.C. n. 031838028 (in base 10) 0YCMUD (in base 32).
Classe A, prezzo L. 16.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Sospensione OS flaconi 200 ml 20%.
A.I.C. n. 031838030 (in base 10) 0YCMUG (in base 32).
Classe A, prezzo L. 11.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: Sucral granulato per uso orale 1 g - una bustina da 5 grammi contiene:
principio attivo: sucralfato mg 1000;
eccipienti: sorbitolo cristalli, aspartame, aroma pandoro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: Sucral granulato per uso orale 2 g - una bustina da 5 grammi contiene:
principio attivo: sucralfato mg 2000;
eccipienti: sorbitolo cristalli, aspartame, aroma pandoro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: Sucral sospensione - 100 ml di sospensione contengono:
principio attivo: sucralfato g 20;
eccipienti: sorbitolo (70% p/p non cristallizzabile), glicerolo, sodio carbossimetilcellulosa, silice precipitata, metile p-idrossibenzoato,propile p-idrossibenzoato, aroma mora, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidi), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichetta e foglio illustrativo conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 921 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: CIBALGINA IBUPROFENE nella forma e confezione: 12 compresse rivestite 200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla Società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), sia dalla Società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

12 compresse rivestite 200 mg.
A.I.C. n. 029500016 (in base 10) 0W48MJ (in base 32)
Classe C.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: ibuprofene 200 mg.

Eccipienti: silice precipitata, lattosio, polivinilpirrolidone, amido glicolato sodico, amido, magnesio stearato, acido stearico, metilidrossipropilcellulosa, polisorbato 80, talco, eritrosina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti; nevralgie; dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili ed influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 929 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale PREMELLEN, nella forma e confezione: «S» 28 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland di Newbridge (Irlanda), rappresentata in Italia dalla Società Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00150450591.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati dalla Societa Wyeth Medica Ireland, nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda).

Confezioni Autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. «S» 28 compresse rivestite (14 compresse di colore marrone e 14 compresse di colore blu).

A.I.C. n. 029541036 (in base 10) 0W5JPD (in base 32).
Classe: C.

Composizione:

ogni compressa rivestita marrone contiene: principio attivo: estrogeni coniugati naturali mg 0,625.

Eccipienti: lattosio, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, Shellac polvere, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, calcio solfato anidro, saccarosio, cellulosa microcristallina, opalux maroon AS 3910, cera carnauba, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita blu contiene: principio attivo: estrogeni coniugati naturali mg 0,625; medrossiprogesterone acetato mg 5,0.

Eccipienti: lattosio monoidrato, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, Shellac polvere, calcio solfato anidro, cellulosa microcristallina, saccarosio, titanio biossido, polivinilpirrolidone, FD&C blu n. 2, cera carnauba, Opacode S-8-27717-nero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeuche: Premelle «S» è indicato per il trattamento delle seguenti condizioni in donne con utero integro. 1. Sintomi vasomotori da moderati a gravi associati a carenza estrogenica. 2. Vaginite atrofica. 3. Uretrite atrofica. 4. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi associata a carenza estrogenica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare di volta in volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 931 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: PG 2001, nella forma e confezione: 14 capsule 100 mg.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, codice fiscale 00439220583.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Società Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc, nello stabilimento sito Norwich (New York - U.S.A.); il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Procter & Gamble Pharmaceuticals France, nello stabilimento sito Longjumeau, (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

14 capsule 100 mg.

A.I.C. n. 029211012 (in base 10) 0VVGD4 (in base 32).

Classe: C.

Composizione: 1 capsula contiene:

a) miscela a cessione immediata:

principio attivo: nitrofurantoina macrocristalli 25,0 mg;

eccipienti: talco, amido di mais, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

b) miscela a cessione modificata:

principio attivo: nitrofurantoina monoidrato 80,7 (equivalente a nitrofurantoina anidra 75 mg);

eccipienti: carbopol, povidone, talco, zucchero comprimibile (saccarosio 97%), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

c) composizione della capsula: gelatina, laurilsolfato sodico, giallo chinolina (E104), titanio biossido (E171), indigotina (E 132).

Indicazioni terapeutiche: cistite acuta e ricorrente e cistite/uretrite causata da batteri sensibili; profilassi delle infezioni del tratto urinario inferiore sia spontanee sia susseguenti a interventi chirurgici o a manovre strumentali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 932 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: GLAZIDIM, nelle forme e confezioni: «1» MONOVIAL e.v. 1 flacone 1 g, «2» MONOVIAL e.v. 1 flacone 2 g, «1» MONOVIAL e.v. 1 flacone 1 g + sacca infusionale, «2» MONOVIAL e.v. 1 flacone 2 g + sacca infusionale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in via A. Fleming, n. 2, Verona. Le operazioni di confezionamento e controllo (assemblaggio di Monovial e sacca nell'astuccio di cartone) sono effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in via A. Fleming, n. 2, Verona, sia dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in via Firenze - Zona industriale, Trezzano Rosa (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«1» MONOVIAL e.v. 1 flacone 1 g.
A.I.C. n. 025212073 (in base 10) 0S1F59 (in base 32).
Classe A per uso ospedaliero H, prezzo L. 27.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

«2» MONOVIAL e.v. 1 flacone 2 g.
A.I.C. n. 025212085 (in base 10) 0S1F5P (in base 32).
Classe A per uso ospedaliero H, prezzo L. 52.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

«1» MONOVIAL e.v. 1 flacone 1 g + sacca infusionale.
A.I.C. n. 025212097 (in base 10) 0S1F61 (in base 32).
Classe A per uso ospedaliero H, prezzo L. 29.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

«2» MONOVIAL e.v. 1 flacone 2 g + sacca infusionale.
A.I.C. n. 025212109 (in base 10) 0S1F6F (in base 32).
Classe A per uso ospedaliero H, prezzo L. 54.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

Un flacone di polvere iniettabile da 1 g per uso e.v. contiene: principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g (pari a ceftazidima 1 g). Eccipiente: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone di polvere iniettabile da 2 g per uso e.v. contiene: principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g (pari a ceftazidima 2 g). Eccipiente: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Flacone di polvere iniettabile da 1 g per uso e.v. + 1 sacca di soluzione fisiologica da 100 ml; un flacone contiene: principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g (pari a ceftazidima 1 g). Eccipiente: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una sacca infusionale contiene: sodio cloruro f.u. 0,9 g, acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Flacone polvere iniettabile da 2 g per uso e.v. + 1 sacca di soluzione fisiologica da 100 ml; un flacone contiene: principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g (pari a ceftazidima 2 g). Eccipiente: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Una sacca infusionale contiene: sodio cloruro f.u. 0,9 g, acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine di gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Glazidim risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile in ambiente ospedaliero (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 935 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: RETACNYL, nelle forme e confezioni: crema 30 g 0,05%, crema 30 g 0,025%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Laboratoires Chemineau, nello stabilimento sito in Vouvray (Francia) 93 route de Monnaie; sia dalla società Laboratoires Galderma, nello stabilimento sito in Alby sur Cheran, (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Crema 30 g 0,05%.
A.I.C. n. 029403019 (in base 10) 0W19WC (in base 32).
Classe: «C»;

Crema 30 g 0,025%.
A.I.C. n. 029403021 (in base 10) - 0W19WF (in base 32).
Classe: «C».

Composizione:

Retacnyl 0,05 - 100 g di crema contengono: principio attivo: tretinoina 0,05 g; eccipienti: polietilenglicole stearato, glicerolo stearato e PEG-100 stearato, alcool cetilico, alcool stearilico, squalano, butilidrossianisolo, butilidrossitoluene, propil paraidrossibenzoato, acido stearico, carbomer 941, glicerolo, metil paraidrossibenzoato, disodio edetato, trietanolammina, acido sorbico, isopropilmiristato e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Retacnyl 0,025 - 100 g di crema contengono: principio attivo: tretinoina 0,025 g; eccipienti: polietilenglicole stearato, glicerolo stearato e PEG-100 stearato, alcool cetilico, alcool stearilico, squalano, butilidrossianisolo, butilidrossitoluene, propil paraidrossibenzoato, acido stearico, carbomer 941, glicerolo, metil paraidrossibenzoato, disodio edetato, trietanolammina, acido sorbico, isopropilmiristato e acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); disodio edetato, trietanolammina, acido sorbico, isopropilmiristato e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: acne volgare, fotodanneggiamento cutaneo. Retacnyl 0,05 è inoltre indicato per i disturbi della cheratinizzazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 937 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: TROMIR nella forma e confezioni: 10 capsule gastroresistenti mg 100.

Titolare A.I.C.: società I.Bir.N. - Istituto Bioterapico Nazionale r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi n. 9/15, codice fiscale n. 00583540588.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sarà eseguita dalla società RP Scherer p.a. nello stabilimento sito in via Nettunense km 20,100, Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993: 10 capsule gastroresistenti mg 100.

N. A.I.C.: 029093010 (in base 10) 0VRV4L (in base 32).
Classe: «C».

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: eparan solfato 100 mg; eccipienti: trigliceridi a media catena, trigliceridi saturi, lecitina di soja, gelatina, glicerolo, etile p. idrossibenzoato, propile p. idrossibenzoato, titanio biossido, ossido di ferro giallo, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, dibutilftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 938 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: SURIL nella forma e confezioni: «1» 30 bustine granulato 1 g e «2» 30 bustine granulato 2 g.

Titolare A.I.C.: società I.BIR.N. - Istituto Bioterapico Nazionale r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi n. 9/15, codice fiscale n. 00583540588.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità sopra indicata sarà effettuata dalla società Bioprogress p.a. nello stabilimento sito in via Paduni n. 240, Anagni (Frosinone); le operazioni di controllo saranno effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Roma, via Vittorio Grassi n. 9/15.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993: «1» 30 bustine granulato 1 g - n. A.I.C.: 031900018 (in base 10) 0YFJCL (in base 32) - classe: A - prezzo: L. 8.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425); «2» 30 bustine granulato 2 g n. A.I.C.: 031900020 (in base 10) 0YFJCN (in base 32) - classe: A - prezzo: L. 16.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Composizione: Suril granulato 1 g (bustina da 5 g) contiene: principio attivo: sucralfato 1000 mg; eccipienti: sorbitolo cristalli, aspartame, aroma pandoro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); Suril granulato 2 g (bustina da 5 g) contiene: principio attivo: sucralfato 2000 mg; eccipienti: sorbitolo cristalli, aspartame, aroma pandoro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidi), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 940 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: MARCAINA nella confezione: 0,5% 1 fiala 4 ml iperbarica in confezione sterile (nuova forma di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Astra Farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Degli Artigianelli n. 10, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo della specialità medicinale sopra indicata possono esssere eseguite sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito a Capua, (Caserta), strada statale Appia n. 46/48, sia dalla società Astra Production Liquid Products, nello stabilimento sito a Sodertalje, Svezia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; 0,5% 1 fiala 4 ml iperbarica in confezione sterile - n. A.I.C.: 021409305 (in base 10) - 0NFCJT (in base 32) - classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 5; eccipienti: glucosio monoidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: Marcaina si può utilizzare in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale tronculare, loco regionale; blocco simpatico; blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza vasocostrittore); peridurale, sacrale; spinale subaracnoidea. Marcaina è quindi indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 943 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: CABASER, nelle forme e confezioni: 20 compresse 1 mg, 20 compresse 2 mg, 16 compresse 4 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1-2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano), v.le Pasteur 10; le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate dalla medesima società sia nello stabilimento consortile sito in Nerviano, v.le Pasteur 10, sia nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno, località Marina del Tronto.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 031128010 (in base 10) 0XPYGB (in base 32);
classe: C;

20 compresse 2 mg;
A.I.C. n. 031128022 (in base 10) 0XPYGQ (in base 32);
classe: C;

16 compresse 4 mg;
A.I.C. n. 031128034 (in base 10) 0XPYH2 (in base 32);
classe: C.

Composizione:

ogni compressa da 1 mg contiene: principio attivo: Cabergolina 1 mg; eccipienti: lattosio anidro, leucina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 2 mg contiene: principio attivo: Cabergolina 2 mg; eccipienti: lattosio anidro, leucina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 4 mg contiene: principio attivo: Cabergolina 4 mg; eccipienti: lattosio anidro, leucina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Cabaser è indicato nel trattamento dei disturbi e dei sintomi del morbo di Parkinson, sia in monoterapia nei pazienti di nuova diagnosi sia in associazione alla terapia con levodopa - inibitore della dopadecarbossilasi in pazienti parkinsoniani.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto deceto A.I.C. n. 944 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: «CLEOCIN» nella forma e confezione: crema vaginale 2% tubo da 21 g.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 12, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società Pharmacia & Upjohn Co nello stabilimento sito in Kalamazoo, Michigan (USA), Portage Road.

Il controllo e le operazioni terminali di confezionamento sarà eseguito dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema vaginale 2% tubo da 21 g;
A.I.C.: 028535021 (in base 10) 0V6U7F (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema contengono: principio attivo: clindamicina fosfato g 2,376 (pari a clindamicina base g 2) - eccipienti: paraffina liquida g 6,42, glicole propilenico g 5, polisorbato 60 g 5, alcool cetostearilico g 3,21, cetil palmitato g 3,21, acido stearico g 2,14, sorbitano monostearato g 2, alcool benzilico g 1, acqua depurata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: vaginosi batteriche/vaginiti specifiche (vaginiti sostenute da: gardnerella vaginalis, mobiluncus s.p.p., bacteroides s.p.p., mycoplasma homins, peptostreptococcus s.p.p.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 946 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: «ECCELIUM», nella forma e confezione: «crema dermatologica» 2% 40 g e 15 ovuli vaginali 100 mg.

Titolare A.I.C.: Italo - Britannica L. Manetti H. Roberts & C. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli n. 4 codice fiscale n. 00394990485.

Produttore:

per la confezione: crema dermatologica 2% 40 g la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Calenzano (Firenze), via Baldanzese n. 177;

per la confezione 15 ovuli vaginali 100 mg la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Lamp San Prospero S.p.a. con sede in San Prospero Secchia (Modena), via della Pace n. 28.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

crema dermatologica 2% 40 g;
A.I.C. n. 029185016 (in base 10) - 0VUNZS (in base 32);
classe: «C»;

15 ovuli vaginali 100 mg;
A.I.C. n. 029185028 (in base 10) 0VUPO4 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: 100 g di crema contengono: principio attivo: econazolo 5 - solfosalicilato g 3,15 (pari a econazolo base g 2).

Eccipienti: polietilenglicole palmitostearato; gliceride oleico poliossietilenato; olio di vaselina F.U.; acido benzoico F.U.; acqua depurata F.U. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 ovulo contiene: principio attivo: econazolo 5 - solfosalicilato g 157,15 (pari a econazolo base mg 100); eccipienti: silice precipitata F.U.; gliceridi semisintetici F.U.; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: crema: micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti e muffe. Pityriasis versicolor. Per la sua azione sui batteri Gram - positivi, il prodotto può essere utilizzato per il trattamento delle micosi con superinfezioni da parte di tali microrganismi.

Indicazioni terapeutiche: ovuli vaginali: micosi vulvovaginali da Candida albicans. Per la sua azione antibatterica sui batteri Gram - positivi, il prodotto può essere utilizzato per il trattamento delle micosi con superinfezione da parte di tali microrganismi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 947 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: MICELIUM, nella forma e confezione: crema dermatologica 2% 40 g e 15 ovuli vaginali 100 mg.

Titolare A.I.C.: Italo - Britannica L. Manetti H. Roberts & C. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli n. 4, codice fiscale n. 00394990485.

Produttore:

per la confezione: crema dermatologica 2% 40 g la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Calenzano (Firenze), via Baldanzese n. 177;

per la confezione 15 ovuli vaginali 100 mg la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Lamp San Prospero S.p.a. con sede in San Prospero S/Secchia (Modena), via della Pace 28.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma della legge n. 537/1993:

crema dermatologica 2% 40 g;
A.I.C. n. 029186018 (in base 10) - 0VUPZ2 (in base 32);
classe: C;

15 ovuli vaginali 100 mg;
A.I.C. n. 029186020 (in base 10) - 0VUPZ4 (in base 32);
classe: C.

Composizione, 100 g di crema contengono:

principio attivo: miconazolo 5 - solfosalicilato g 3,05 (pari a miconazolo base g 2,0);

eccipienti: polietilenglicole palmitostearato; gliceride oleico poliossietilenato; olio di vaselina F.U.; acido benzoico F.U.; acqua depurata F.U. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 ovulo contiene:

principio attivo: miconazolo 5 - solfosalicilato mg 152,40 (pari a miconazolo base mg 100).

Eccipienti: silice precipitata F.U.; gliceridi semisintetici F.U.; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: crema: micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti e muffe. Pityriasis versicolor. Per la sua azione sui batteri Gram - positivi, il prodotto può essere utilizzato per il trattamento delle micosi con superinfezioni da parte di tali microrganismi.

Ovuli vaginali: micosi vulvovaginali da Candida albicans. Per la sua azione antibatterica sui batteri Gram - positivi, il prodotto può essere utilizzato per il trattamento delle micosi con superinfezione da parte di tali microrganismi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 948/1996 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: «VASDILAT» nella forma e confezioni: 30 capsule rilascio controllato 50 mg.

Titolare A.I.C.: Società Errekappa Euroterapici p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti 1/A, codice fiscale n. 09674060158.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società Pharmatec International r.l. nello stabilimento sito in via Civesio n. 6 - San Donato Milanese - Milano;

il controllo e le operazioni terminali di confezionamento sarà eseguito presso lo stabilimento consortile Benedetti S.p.a. sito in Pomezia - Roma.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

30 capsule rilascio controllato 50 mg;
n. A.I.C.: 029331016 (in base 10) 0VZ3L8 (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 17.200 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425).

Composizione: ogni capsula a rilascio controllato contiene:

principio attivo: isosorbide - 5 - mononitrato mg 50;
eccipienti: saccarosio, amido di mais, gommalacca, etilcellulosa, talco, gelatina, biossido di titanio E171), eritrosina E127), ossido di ferro rosso E172), ossido di ferro nero (E 172), ossido di ferro giallo (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento post-infarto miocardico e terapia di mantenimento dell'insufficienza miocardica cronica, anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per il suo profilo farmacologico, Vasdilat non è idoneo al controllo degli episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 949 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: HIZAAR nella forma e confezione: 14 cpr rivestite 50 mg/12,5 mg.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme (Italia) p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 00422760587.

Produttore: le operazioni di produzione e controllo sono effettuati dalla Merck Sharp & Dohome Ltd. nello stabilimento sito a Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dal consorzio Merck Sharp & Dohome (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito a Pavia, via Emilia n. 21 e sia dalla Merck Sharp & Dohome Ltd. nello stabilimento sito a Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 cpr rivestite 50 mg/12,5 mg;
n. A.I.C.: 032079028 (in base 10) 0YLZ5N (in base 32);
Classe: «A»;
Prezzo: L. 26.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: losartan potassico 50,00 mg (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg) e idroclorotiazide 12,50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, titanio biossido, E 104 giallo chinolina su alluminio idrato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Hizaar è indicato per il trattamento della ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata) in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 950 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: «LOSAZID» nella forma e confezione: 14 cpr rivestite 50 mg/12,5 mg.

Titolare A.I.C.: società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: le operazioni di produzione e controllo sono effettuati dalla Merck Sharp & Dohome Ltd. nello stabilimento sito a Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dal consorzio Merck Sharp & Dohome (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito a Pavia, via Emilia n. 21 e sia dalla Merck Sharp & Dohome Ltd. nello stabilimento sito a Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 cpr rivestite 50 mg/12,5 mg:

n. A.I.C.: 031497023 (in base 10) 0Y16TZ (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: L. 26.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Losartan potassico 50,00 mg (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg) e idroclorotiazide 12,50 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, titanio biossido, E 104 giallo chinolina su alluminio idrato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Losazid è indicato per il trattamento della ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata) in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 951 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: «NEO-LOTAN PLUS» nella forma e confezione: 14 cpr rivestite 50 mg/12,5 mg.

Titolare A.I.C.: Società Neopharmed p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 07472570154.

Produttore: le operazioni di produzione e controllo sono effettuati dalla Merck Sharp & Dohome Ltd. nello Stabilimento sito a Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dal consorzio Merck Sharp & Dohome (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito a Pavia, via Emilia n. 21 e sia dalla Merck Sharp & Dohome Ltd. nello stabilimento sito a Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 cpr rivestite 50 mg/12,5 mg;
n. A.I.C.: 032993014 (in base 10) 0ZGVRQ (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: L. 26.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 96, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: losartan potassico 50,00 mg (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg) e idroclorotiazide 12,50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, titanio biossido, E 104 giallo chinolina su alluminio idrato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Neo-lotan plus è indicato per il trattamento della ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata) in pazienti per i quali è appropriata una terapia di associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 972 del 20 dicembre 1996

Specialita medicinale: «CEFID» nella forma e confezione: 1 flacone 1000 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml i.m.

Titolare A.I.C.: società I.Bir.N. - Istituto Bioterapico Nazionale r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi n. 9/15, codice fiscale 00583540588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società I.P.A. - International Pharmaceutical Associated r.l. sita in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

1 flacone 100 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml i.m.
n. A.I.C.: 032140016 (in base 10) 0YNRJ (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: L. 20.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Cefonicid sale bisodico mg 1081 pari a Cefonicid mg 1000.

Una fiala solvente per uso i.m. contiene:

Lidocaina cloridrato 25 mg e acqua p.p.i. q.b. 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: Cefid 1000 risulta elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi sostenute da germi gram negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di gram negativi sensibili a Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici.

Cefid 1000 pertanto è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezione della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie.

Cefid 1000 trova particolare indicazioni in pazienti immuno depressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico in un'unica dose di 1 gr del prodotto riduce l'incidenza di infezioni post - operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dall'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive. Dosi ulteriori di Cefid 1000 possono essere somministrate per altri due giorni a pazienti sottoposti a plastica agli arti, con protesi.

Cefid 1000 riduce l'incidenza di sepsi post - operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8834

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni gia concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 609 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: BRAUNOL:

«pomata» tubo 100 g, n. di A.I.C.: 032151058;
«pomata» tubo 20 g, n. di A.I.C.: 032151060.

Società B. Braun Medical AG, Rueggisingerstasse 29 - 6020 Emmenbruecke - Svizzera.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificato: principio attivo invariato.

Eccipienti: polietilenglicole 400 g 59,7, polietilenglicole 4000 g 25,0, sodio bicarbonato g 0,3, acqua depurata apirogena q.b. a eliminata, acqua purificata q.b. a 100 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 878 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale: FUCIDIN:

pomata dermatologica 20 g 2%, n. di A.I.C.: 021266022;
8 capsule 250 mg, n. di A.I.C.: 021748013.

Società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

E approvata la modifica di denominazione da Fucidin a Fuciben.

Il codice di A.I.C. della confezione 8 capsule 250 mg, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 021748013 a 021266046.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 951 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: SUPERTHIOL: sciroppo 150 ml, n. di A.I.C.: 023805017.

Società Francia Farmaceutici S.r.l., via dei Pestagalli, 7 - 20138 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1001 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: TRILAFON: 20 conf. 8 mg, n. di A.I.C.: 013403011.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica, via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di mais mg 51,57, lattosio mg 130,9, magnesio stearato mg 2, amido pregelatinizzato mg 12,53, talco eliminato, calcio carbonato eliminato, calcio fosfato tribasico eliminato, gelatina eliminato, gomma arabica eliminato, saccarosio eliminato, cera bianca eliminato, cera carnauba eliminato, metilidrossipropilcellulosa 4 mg, polietinglicole mg 0,97, opaspray white 2,667 mg, paraffina 0,163 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1001 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: TRILAFON: 20 conf. 4 mg, n. di A.I.C.: 013403035.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica, via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di mais mg 29,72, lattosio mg 77,66, magnesio stearato mg 1,2, amido pregelatinizzato mg 7,42, talco eliminato, calcio carbonato eliminato, calcio fosfato tribasico eliminato, gelatina eliminato, gomma arabica eliminato, saccarosio eliminato, cera bianca eliminato, cera carnauba eliminato, metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg, polietinglicole mg 0,8, opaspray white 2,2 mg, paraffina 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1001 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: TRILAFON: 20 conf. 2 mg, n. di A.I.C.: 013403023.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica, via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di mais mg 30,29, lattosio mg 78,95, magnesio stearato mg 1,2, amido pregelatinizzato mg 7,56, talco eliminato, calcio carbonato eliminato, calcio fosfato tribasico eliminato, gelatina eliminato, gomma arabica eliminato, saccarosio eliminato, cera bianca eliminato, cera carnauba eliminato, metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg, polietilenglicole mg 0,8, opaspray white 2,2 mg, paraffina 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1002 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: KINOGEN: 5 flaconi vaginali 10 ml, n. di A.I.C.: 011378015.

Società Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, nuova confezione in sostituzione.

È approvata la modifica di eccipienti consistente nell'aggiunta di 140 ml di acqua depurata alla confezione in oggetto.

Il codice di A.I.C. della confezione «pronta», modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 011378015 a 011378039.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 914 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: PAMOCIL: polvere 100 g, n. di A.I.C.: 023301118.

Società Farma Uno S.r.l., via Piacenza, 76 - Lotto 6 - 84100 Salerno.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: sodio citrato g 0,54, sodio benzoato g 0,16, silice colloidale g 0,81, aroma fragola polvere g 0,27, saccarosio q.b. a g 50,0.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1003 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: ECODERGIN crema vaginale 1% 78 g n. di A.I.C.: 024986022.

Società Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2 - 56127 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, in sostituzione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di confezionamento per la confezione crema vaginale consistente nell'inserimento nella confezione stessa di 15 cannule per l'applicazione della crema. Il codice di A.I.C. di quest'ultima confezione, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 024986022 a 024986061.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: palmitostearato di etilenglicole poliossietilenglicol g 18,0, gliceride oleico poliossietilenico eliminato, olio di vasellina eliminato, bitilidrossianisolo eliminato, acido benzoico elimінto, miristato di isopropile g 2,0, polycarbophilg 1,0, dimeticone g. 0,5, metile p-ossibenzoato mg 20,0, propile p-ossibenzoato mg 2,0, acqua depurata
q. b. a g 100.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1003 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: ECODERGIN 6 ovuli vaginali 150 mg, n. di A.I.C.: 024986046.

Società Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2 - 56127 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: polietilenglicole 6000 eliminato, polietilenglicole 600 eliminato, polyrbophil mg 135,0, miscela idrofila di mono-di-trigliceridi di ac. grassi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1003 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: ECODERGIN 15 ovuli vaginali 50 mg n. di A.I.C.: 024986059.

Società Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2 - 56127 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: polietilenglicole 6000 eliminato-polietilenglicole 600 eliminato-polyrbophil mg 135,0-miscela idrofila di mono-di-trigliceridi di ac. grassi q b a g 2,7.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1008 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: MUTABON «Antidepressivo» 30 confetti n. di A.I.C.: 021460023.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di riso mg 22-lattosio mg 65-magnesio stearato mg 2-polivinilpirrolidone mg 4-talco eliminato-calcio carbonato eliminato-calcio fosfato tribasico eliminato-gelatina eliminato-gomma arabica eliminato-saccarosio eliminato-E 127 eliminato-cera bianca eliminato-cera carnauba eliminato-metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg-polietilenglicole mg 0,8-opaspray pink 2,2 mg-paraffina 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1008 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: MUTABON «Ansiolitico» 30 confetti n. di A.I.C.: 021460047.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di riso mg 22-lattosio mg 65-magnesio stearato mg 2-polivinilpirrolidone mg 4-talco eliminato-calcio carbonato eliminato-calcio fosfato tribasico eliminato-gelatina eliminato-gomma arabica eliminato-saccarosio eliminato-E 110 eliminato-cera bianca eliminato-cera carnauba eliminato-metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg-polietilenglicole mg 0,8-opaspray orange 2,2 mg-paraffina 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1008 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: MUTABON «Forte» 30 confetti n. di A.I.C.: 021460062.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di riso mg 22, lattosio mg 63, magnesio stearato mg 2, polivinilpirrolidone mg 4, talco eliminato, calcio carbonato eliminato, calcio fosfato tribasico eliminato, gelatina eliminato, gomma arabica eliminato, saccarosio eliminato, E 127 eliminato, E 110 eliminato, cera bianca eliminato, cera carnauba eliminato, metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg, polietilenglicole mg 0,8, opaspray red 2,2 mg, paraffina 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1008 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: MUTABON «Mite», 30 confetti, n. di A.I.C.: 021460074.

Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica via di somministrazione, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse rivestite.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: amido di mais mg 25,4, lattosio mg 74,3, magnesio stearato mg 1, amido pregelatinizzato mg 7,3, talco eliminato, calcio carbonato eliminato, calcio fosfato tribasico eliminato, gelatina eliminato, gomma arabica eliminato, saccarosio eliminato, cera bianca eliminato, cera carnauba eliminato, metilidrossipropilcellulosa 3,3 mg, polietilenglicole mg 0,8, opaspray white 2,2 mg, paraffina 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1010 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: HONVAN, 50 compresse, n. di A.I.C.: 012153021.

Società Asta medica AG, Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Nuova confezione, modifica condizionamento primario.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: amido di mais mg 11,2, silice colloidale eliminato, magnesio sterato mg 2,7, lattosio mg 39,2, silice precipitata mg 2, gelatina mg 1, polietilacrilato, polimetilmetacrilato mg 0,230, polietilenglicole 6000 mg 0,23, carbossimetilcellulosasodica mg 0,06.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1036 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale: QUARK, 28 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C.: 027162054.

Società Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 0,441, amido pregelatinizzato mg 48,459, cellulosa microcristallina mg 48,000, sodio stearilfumarato mg 0,500, ossido d' ferro giallo E 172 mg 0,100.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1036 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale: QUARK, 14 compresse 5 mg, n. di A.I.C.: 027162066.

Società Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 0,882, amido pregelatinizzato mg 46,568, cellulosa microcristallina mg 47,000, sodio stearilfumarato mg 0,500, ossido di ferro giallo E 172 mg 0,050.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1037 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale: UNIPRIL, 28 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C.: 027166053.

Società Astra Farmaceutici S.p.a , via degli Artigianelli, 10 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 0,441, amido pregelatinizzato mg 48,459, cellulosa microcristallina mg 48,000, sodio stearilfumarato mg 0,500, ossido di ferro giallo E 172 mg 0,100.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1037 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale UNIPRIL, 14 compresse 5 mg, n. di A.I.C 027166065.

Società Astra Farmaceutici S.p.a., via degli Artigianelli, 10 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 0,882, amido pregelatinizzato mg 46,568, cellulosa microcristallina mg 47,000, sodio stearilfumarato mg 0,500, ossido di ferro rosso E 172 mg 0,050.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1060 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale: ANGIZEM «RETARD»: 24 compresse, 120 mg, n. di A.I.C.: 025280049.

Società Inverni della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1065 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale DILADEL «RETARD»: 24 compresse, 120 mg, n. di A.I.C.: 025275025.

Società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69 - 18100 Oneglia (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1066 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale TILDIEM «RETARD»: 24 compresse, 120 mg, n. di A.I.C.: 025278058.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1081 del 6 dicembre 1996

Specialità medicinale SOBREPIN:

AD im 10 fiale 4 ml n. di A.I.C.: 021481193,
BB im 10 fiale 2 ml n. di A.I.C.: 021481205;
10 supposte 200 mg n. di A.I.C.: 021481217;
BB 10 supposte 100 mg n. di A.I.C.: 021481229;
lattanti 10 supposte 20 mg n. di A.I.C.: 021481231;
aerosol 10 fiale 3 ml n. di A.I.C.: 021481243;
flacone sciroppo 200 ml n. di A.I.C.: 021481256;
20 capsule 200 mg n. di A.I.C.: 021481268;
24 bustine granul. 100 mg n. di A.I.C.: 021481270;
60 bustine 300 mg n. di A.I.C.: 021481282;
flacone gocce 25 ml n. di A.I.C.: 021481294;
flacone gocce 40 ml n. di A.I.C.: 021481306.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati

È approvata la richiesta di aggiornamento degli stampati per la specialità medicinale in oggetto comportante, tra l'altro, le modifiche di denominazione da fiale a soluzione iniettabile, da aerosol a soluzione da nebulizzare, da gocce a gocce orali, da bustine a granuli per soluzione orali.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 961 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale: FENISTIL:

30 compresse rivestite 1 mg, n. di A.I.C.: 020124018;
gocce 200 ml, n. di A.I.C.: 020124020;
Retard 30 compresse, n. di A.I.C.: 020124032.

Società Zyma S.A. - 1260 Nyon - Canton Vaud.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica n. di A.I.C. n. 1067

Specialità medicinale: CINQUE AMUCHINA:

soluzione flacone 250 ml, n. A.I.C.: 032192015;
soluzione flacone 500 ml, n. A.I.C.: 032192027;
soluzione flacone 1000 ml, n. A.I.C.: 032192039.

Società: Amuchina S.p.a., località Pontasso, 16015 Casella (Genova).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: cloruro di sodio 0,85 g/100 ml; acqua depurata q.b.; sodio idrato 3 mg/100 ml; sodio tetraborato decaidrato 3 mg/100 ml.

Estratto decreto n. 746 del 9 agosto 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Lebens's S.r.l., con sede in via Rovigo, 1, Roma, codice fiscale 03698131004:

Specialità: SULREUMA:

30 compresse 200 mg, n. A.I.C.: 024980031;
10 supposte 200 mg, n. A.I.C.: 024980043.

Specialità: VASCULENE:

50 capsule 10 mg, n. A.I.C.: 025956018;
50 capsule 5 mg, n. A.I.C.: 025956020,

sono ora intestate alla società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 1/A, Pistoia, codice fiscale 01056750472.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 906/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Foletto S.r.l., via Cavour, 11 - 20122 Comacchio, codice fiscale 10168120151:

specialità: NERGOL: confezione 30 compresse 30 mg, A.I.C. n. 028594012,

è ora trasferita alla società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 00964710388.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 908/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Camillo Corvi S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 09776510159:

specialità: TOLIMAN:

confezione flacone gocce 30 ml, A.I.C. n. 022535052;
confezione «100» 30 capsule, A.I.C. n. 022535037;
confezione 50 compresse 25 mg, A.I.C. n. 022535013,

è ora trasferita alla società La Farmochimica italiana S.r.l., via Gesù, 10 - 20123 Milano, codice fiscale 09098120158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 909/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Camillo Corvi S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 09776510159:

specialità: CLESIDREN:

confezione 40 compresse 200 mg, A.I.C. n. 023583089;
confezione flacone 150 ml, A.I.C. n. 023583014,

è ora trasferita alla società La Farmochimica italiana S.r.l., via Gesù, 10 - 20123 Milano, codice fiscale 09098120158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 911/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Foletto S.r.l., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 10168120151:

specialità: ERIL: confezione 1 flacone liof. 2g + solv., A.I.C. n. 028867012,

è ora trasferita alla società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., via E. Bazzano, 14 - 16019 Ronco Scrivia, codice fiscale 00274990100.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 912/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Ecupharma S.r.l., via Mazzini, 20 - 20123 Milano, codice fiscale 10863670153:

specialità: NORMOPRESS: confezione 30 compresse divisibili 100 mg + 2,5 mg, A.I.C. n. 025871031,

è ora trasferita alla società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 00964710388.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 913/1996 del 23 novembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Laboratori Baldacci S.p.a., via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa, codice fiscale 00108790502:

specialità: NORMOPARIN:

confezione sottocut. 10 fiale 5000 UI 1 ml, A.I.C. n. 024928107;
confezione IV 1 fiala 25000 UI 5 ml, A.I.C. n. 024928095;
confezione IV 10 fiale 5000 UI 1 ml, A.I.C. n. 024928083,

è ora trasferita alla società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 00964710388.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 900/1996 dell'11 novembre 1996

È autorizzata, per tutte le specialità medicinali, la modifica di ragione sociale della società Pharmacia S.p.a in Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Kock, 1.2, codice fiscale 0708990159.

È aurtorizzato, altresì, il trasferimento di titolarità alla società Pharmacia & Upjohn S.p.a. di tutte le specialità medicinali finora intestate alla società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn 2/4, codice fiscale 00768480154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8832

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 206 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario LEN 20 compresse (registrazione n. 24010).

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - Codice fiscale 00779340017.

Modifiche apportate: composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: amido, lattosio, magnesio stearato, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numero di A.I.C.:

20 compresse, numero di A.I.C. 102240025.

Contestualmente anche alla confezione flaconcino contagocce da 12 g della preparazione gocce della specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi viene assegnato il numero di A.I.C. 102240013.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi i numeri di registrazione e limitatamente alla preparazione compresse, la composizione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 207 del 9 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario AMPLISOL (ampicillina sodica) soluzione estemporanea iniettabile nelle confezioni: 1 flacone da 50 ml e 1 flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: società farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifica apportata: destinazione specie animale: il prodotto per uso veterinario stesso è ora destinato anche alla specie volatili, esclusi i soggetti in ovodeposizione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 208 del 9 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario DIPRINOVET 20% soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Produttore: Mallinckrodt Vet GmbH, Sedelsberger Strasse 2, Friesoythe, Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone multidose a tappo perforabile da 100 ml, numero di A.I.C. 102323019.

Composizione:

principi attivi: baquiloprim 33,3 mg, sulfadimidina 41,7 mg, sulfadimidina sodica 134,9 mg;

altri componenti: acqua p.p.i., glicofurolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: infezioni respiratorie (bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti) di origine batterica primaria o secondaria a virus e micoplasmi, infezioni urogenitali (cistiti, vaginiti, metriti, nefriti, uretriti, mastiti), infezioni del tratto gastro-intestinale (enteriti, gastroenteriti), altre infezioni del tipo «zoppine» (podoflemmatiti, flemmoni), ferite, infezioni post-chirurgiche, artriti, onfaloflebiti.

Suini: infezioni respiratorie (broncopolmoniti, pleuropolmoniti) di origine batterica primaria (compresa la rinite atrofica) o secondaria a virus e micoplasmi, infezioni uro-genitali (cistiti, vaginiti, metriti, nefriti, uretriti, sindrome MAM), infezioni del tratto gastro-intestinale (enteriti, gastroenteriti, diarree neonatali), infezioni conseguenti a ferite e infezioni post-chirurgiche, artriti.

Tempo di attesa:

le carni dei bovini e dei suini trattati non possono essere adibite all'alimentazione umana durante il trattamento e per un periodo di 28 giorni dall'ultima somministrazione;

il latte degli animali trattati non deve essere usato per l'alimentazione umana o per la trasformazione industriale durante il trattamento e per un periodo di cinque giorni dall'ultima somministrazione.

Validità:

trentasei mesi.

Regime di dispensazione:

la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8833

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per la disciplina ed il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

disciplina «storia della filosofia moderna», settore scientifico-disciplinare: M08A «storia della filosofia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

96A8839

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso degli ordini cavallereschi concernente: «Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - **n.** 147 del 25 giugno 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'elenco «Commendatore», a pag. 7, prima colonna, dove è scritto: «*Icona* dott. Felice», leggasi: «*Iacona* dott. Felice».

96A8813

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto **n.** 174 del 29 ottobre 1996 della società Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina), a pag. 55, prima colonna, dove è scritto: «Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina *consortile* sita in Aprilia (Latina)», leggasi: «Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Aprilia (Latina)»; inoltre, sempre a pag. 55, 2ª colonna, dove è riportato il tempo di attesa, dove è scritto:

«vitelli: 11 giorni;
suini: 3 giorni;
volatili: 48 ore»,

leggasi:

«vitelli: 11 giorni;
suini: 3 giorni;
volatili: 48 ore;
pesci: 150° giorno».

96A8716

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'annuncio riguardante la pubblicazione del supplemento ordinario n. 230 contenente il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle e il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. (Annuncio effettuato in calce al sommario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996).

Nell'annuncio riguardante il supplemento ordinario n. 230 citato in epigrafe, effettuato a pag. 4 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce al sommario, il numero progressivo della Raccolta ufficiale degli atti normativi attribuito al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle è «657» e non «656» mentre il numero progressivo della Raccolta ufficiale degli atti normativi attribuito al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria è «656» e non «657».

96A8947

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Montana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11